

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI LUGLIO

IN PRIMO PIANO

DEPOSITO ATTI CCIAA: RIPRISTINATA L'OPERATIVITÀ PER I CDL

I Consulenti del Lavoro possono presentare, in nome e per conto dei propri clienti, i documenti destinati al Registro delle Imprese diversi dal fascicolo di bilancio. Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**, con la nota dello scorso 14 maggio trasmessa a tutte le Camere di Commercio, torna a ribadire una posizione già assunta in passato con la circolare n. 3575/C del 20 aprile 2004, spesso disattesa dalle stesse CCIAA. Un chiarimento fondamentale, "sollecitato con forza dal Consiglio Nazionale dell'Ordine" per porre fine alle prassi discriminatorie adottate da molte Camere di Commercio, come si legge nella [circolare n. 1189/2025](#) che lo stesso Consiglio ha inviato ai Presidenti dei Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. La legge, infatti, "non pone alcuna preclusione per qualsivoglia ordine professionale differente dai commercialisti, ragionieri e periti commerciali, nello svolgimento di invio dei dati al registro delle imprese, in nome e per conto dei soggetti obbligati". Questa è "la corretta interpretazione della legge" alla quale il Mimit chiede che le Camere di Commercio si conformino, "ponendo fine a un loro modus operandi che, illegittimamente, impediva ai Consulenti del Lavoro lo svolgimento di attività tipicamente svolte per i propri clienti".



MAXI DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO: MODIFICHE AL CALCOLO NEI GRUPPI SOCIETARI INTERNI

È stato pubblicato, nella **Gazzetta Ufficiale** n. 159 dell'11 luglio 2025, il Decreto 27 giugno 2025 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Decreto modifica il calcolo della maggiorazione del costo del lavoro in caso di società appartenenti a un gruppo, coerentemente con le finalità del decreto legislativo n. 216 del 2023 istitutivo della misura agevolativa.

Risolve alcune ambiguità interpretative emerse nell'applicazione pratica della maxi deduzione per le nuove assunzioni. Con particolare riferimento ai gruppi societari interni, il Decreto distingue tra decrementi occupazionali effettivi e mere riduzioni numeriche, introducendo un sistema di calcolo più equo che considera il gruppo come soggetto economico unitario. Le modifiche hanno efficacia retroattiva e di conseguenza impattano sui versamenti a saldo e sulle dichiarazioni dei redditi 2025.

- ❖ Lavoratori affetti da malattie gravi: congedi e permessi retribuiti
- ❖ Il Decreto sulla responsabilità erariale è legge
- ❖ Approvate le disposizioni applicative del TCF opzionale



EMERGENZA CALDO: VIA LIBERA ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE

Le temperature record fermano le attività, rendendo la tutela della salute dei lavoratori una priorità assoluta. L'**Inps**, con **il messaggio n. 2130** del 3 luglio scorso, definisce le modalità di accesso agli ammortizzatori sociali nei casi di interruzione o riduzione dell'attività dovuti al caldo eccessivo. I datori di lavoro possono richiedere la Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), l'assegno di integrazione salariale del FIS o le prestazioni dei Fondi di solidarietà bilaterali, indicando come causale "l'evento meteo" - quando le condizioni climatiche impediscono lo svolgimento dell'attività - oppure "sospensione per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o al personale", in presenza di ordinanze che dispongono l'interruzione delle attività. L'Istituto precisa, inoltre, che le integrazioni salariali possono essere riconosciute anche in presenza di temperature inferiori a 35 °C, quando la temperatura percepita - aggravata da fattori come umidità, esposizione diretta al sole, utilizzo di macchinari che generano calore o dispositivi di protezione individuale - renda impossibile lo svolgimento delle attività in sicurezza. Le richieste devono riportare una descrizione dettagliata della tipologia di attività sospese o ridotte e delle condizioni operative, per consentire un'istruttoria completa e devono essere presentate entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Per queste fattispecie, considerate eventi oggettivamente non evitabili (EONE), non è richiesto il requisito dei 30 giorni di anzianità lavorativa; non è dovuto il contributo addizionale previsto per la CIGO e per l'assegno di integrazione salariale; l'informativa sindacale può essere resa anche successivamente all'avvio della sospensione o riduzione. Le indicazioni si applicano anche alle lavorazioni in ambienti chiusi privi di sistemi di ventilazione o raffreddamento per cause imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro, nonché per le aziende agricole che rientrano nella disciplina della CISOA.

- ❖ Inps conferma sospensione estiva annunciata ai CdL
- ❖ Contributi 2025 per piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura
- ❖ Contributi 2025 per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e IAP
- ❖ Accertamento disabilità: nuova procedura per l'invio del certificato medico
- ❖ Fondo di garanzia TFR, nuovo servizio trasmissione domande
- ❖ Fondo Solidarietà Trentino 2025: regole e novità Uniemens
- ❖ Piccoli coloni e compartecipanti familiari – prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi 2025
- ❖ Artigiani e commercianti: così le istanze di riesame per esonero parziale contributi
- ❖ Contributi volontari INPS agricoltura 2025: aliquote e importi
- ❖ TLC: così la stima dell'importo per i trattamenti di integrazione salariale
- ❖ Bonus nuovi nati: esteso il termine per la presentazione delle domande
- ❖ ZFU Sisma Centro Italia: prorogate le agevolazioni contributive
- ❖ Decontribuzione Sud: nuova funzionalità per verificare la forza lavoro



EMERGENZA CALDO: ADOTTATO IL PROTOCOLLO QUADRO PER TUTELARE I LAVORATORI

Proteggere la salute dei lavoratori durante le ondate di calore, promuovendo la collaborazione tra aziende, sindacati e istituzioni per adottare misure di prevenzione efficaci e garantire la continuità del lavoro in condizioni di sicurezza. È questo l'obiettivo del *"Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche"*, adottato dal **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** e firmato lo scorso 2 luglio insieme alle principali organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. Lo rende noto lo stesso Dicastero con il **Decreto Ministeriale n. 95** del 9 luglio 2025, che definisce una cornice di interventi condivisa per rafforzare la tutela dei lavoratori nei settori più esposti, come edilizia, agricoltura, trasporti e logistica, ma anche nei contesti indoor non adeguatamente climatizzati. Tra le azioni previste: aggiornamento obbligatorio della valutazione dei rischi per includere gli effetti del microclima e delle ondate di calore, l'adozione di piani di informazione e formazione per lavoratori e datori di lavoro, la sorveglianza sanitaria mirata e misure organizzative come la rimodulazione di turni e orari per ridurre l'esposizione nelle ore più critiche. Il Protocollo promuove inoltre l'attivazione di ammortizzatori sociali in caso di sospensioni o riduzioni delle attività lavorative dovute a condizioni climatiche eccezionali, prevedendo che i datori di lavoro trasmettano agli uffici INPS territorialmente competenti gli accordi sottoscritti a livello locale. Infine, prevista anche l'istituzione di tavoli settoriali e territoriali per la definizione di intese operative nei diversi comparti produttivi, la possibilità di incentivi Inail per le imprese aderenti e la verifica periodica dell'attuazione delle indicazioni contenute.

- ❖ [Flussi 2025: precompilazione istanze fino al 31.07](#)
- ❖ [Nasce AppLI: l'assistente virtuale per il lavoro](#)



LAVORO INTERMITTENTE: ANCORA VALIDE LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL R.D. DEL '23

Nessuna variazione per il lavoro intermittente. I datori di lavoro potranno continuare ad applicare il contratto facendo riferimento alla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. L'abrogazione del regio decreto da parte della L. n. 56/2025 non ha, infatti, inciso sull'attuale disciplina del lavoro intermittente, perché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 alle tipologie di attività indicate nel regio decreto è un "rinvio meramente materiale". Un'interpretazione in linea con la circolare n. 34/2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo specifica l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** con la **nota n. 1180/2025** in risposta ad alcune richieste di chiarimento sul tema. L'Ispettorato ricorda come disposto dall'articolo 13 del D.lgs. n. 81/2015 si può stipulare un contratto di lavoro intermittente "con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni" e "secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi" a prescindere dall'età del lavoratore. La stessa norma, inoltre, stabilisce che in assenza di un contratto collettivo, "i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali". Al riguardo, il D.M. del 2004, ancora vigente, ha stabilito che si possono stipulare contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al regio decreto citato.

- ❖ *Patente a crediti: ecco il manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma INL*
- ❖ *Patente a crediti: dall'INL il rilascio di nuove funzionalità*
- ❖ *Patente a crediti non soggetta a scadenza*
- ❖ *Patente a crediti: modalità di assegnazione dei crediti aggiuntivi*
- ❖ *Locali interrati e seminterrati: nuovi chiarimenti INL*
- ❖ *Interdizione lavoratrici madri: le indicazioni dell'INL*
- ❖ *Preposto anche se apprendista o lavoratore con breve anzianità di servizio*



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026: BASI DI CALCOLO SOLO NEL FORMATO JSON

Per l'autoliquidazione Inail 2025/2026 le basi di calcolo saranno disponibili esclusivamente nel formato JSON, già ampiamente testato e documentato. Il formato TXT, utilizzato finora, non sarà più supportato né distribuito. La precisazione giunge dalla Direzione Centrale Organizzazione Digitale dell'**Inail**, che nell'interlocuzione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro fa sapere che il rilascio del nuovo assetto avverrà entro il prossimo novembre con l'obiettivo di favorire la qualità e la coerenza delle informazioni condivise e una maggiore interoperabilità con i sistemi informativi dei soggetti terzi. Ulteriori informazioni saranno diffuse a breve sui canali informativi dell'Istituto per consentire la pianificazione degli eventuali adeguamenti.

- ❖ [Bando ISI 2024: al 30 settembre la scadenza per caricare la documentazione](#)
- ❖ [Riders e piattaforme digitali: le indicazioni dell'Inail](#)
- ❖ [Inail: aggiornato il modello OT23 per l'anno 2026](#)
- ❖ [Gestione eventi lesivi anche per intermediari e delegati di lavoro agricolo](#)



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

TRANSIZIONE 4.0: ANCORA DISPONIBILI RISORSE PER IL CREDITO D'IMPOSTA

Ancora disponibili gli incentivi per investimenti in beni strumentali materiali 4.0. effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre di quest'anno. A darne notizia il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** con una [comunicazione](#) sul proprio portale con cui fa sapere che "risultano ancora disponibili risorse per un importo pari a 686.372.544,73 milioni di euro per l'accesso al credito d'imposta per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese". Il Mimit ricorda, inoltre, che le comunicazioni per l'accesso al beneficio possono essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID. Le imprese dovranno trasmettere una comunicazione preventiva entro il 31 gennaio 2026 indicando gli investimenti previsti e il relativo credito d'imposta; l'ordine cronologico di invio determina "la priorità nella prenotazione delle risorse". Entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva, l'impresa deve inviare una seconda comunicazione attestante il pagamento di almeno il 20% del costo dell'investimento e al termine degli investimenti una comunicazione di completamento "entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti completati entro il 30 giugno 2026".

❖ *PMI, sostegno autoproduzione fonti rinnovabili: riapertura sportello dall'8.07*



ISA 2024: IL PUNTO SULLE NOVITÀ

La nuova classificazione ATECO 2025 ha determinato un aggiornamento straordinario degli ISA, con la revisione completa di 100 indici e modifiche intervenute su tutti i 172 ISA in vigore, in particolare nel comparto del commercio al dettaglio, prevedendo anche l'eliminazione di alcuni ISA e l'accorpamento di attività economiche in modelli più affini. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** con la **circolare n. 11/E** del 18 luglio 2025, con cui fornisce chiarimenti e istruzioni operative agli uffici in merito agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024, alla luce delle novità introdotte dall'articolo 9-bis del DL n. 50/2017, cd. "Decreto Isa". Oltre all'aggiornamento periodico previsto ogni due anni, il documento di prassi dettaglia la revisione straordinaria attuata per adeguare gli ISA agli effetti economici straordinari derivanti da tensioni geopolitiche, aumento dei costi energetici e inflazione. Nel documento vengono illustrate anche le modifiche alla modulistica: tra queste, l'eliminazione di alcuni campi nei quadri contabili per evitare effetti distorsivi sul punteggio e l'aggiornamento delle istruzioni per le società tra professionisti. Ridotta, inoltre, la quantità di dati da comunicare nei modelli ISA, mentre restano invariati i meccanismi di funzionamento del regime premiale per i contribuenti con punteggi di affidabilità elevati, come già previsto per il periodo d'imposta 2023.

- ❖ [ISA 2024: al via le comunicazioni del Fisco per favorire l'adempimento spontaneo](#)
- ❖ [Fringe benefit veicoli aziendali: le istruzioni delle Entrate](#)
- ❖ [Settore logistica: approvato il modello per l'opzione IVA](#)
- ❖ [Inversione contabile settore logistica: pronto il codice tributo](#)
- ❖ [Spese sanitarie nella precompilata, le regole per il loro utilizzo](#)
- ❖ [Iva, come rimediare alle anomalie](#)
- ❖ [Bonus formazione giovani agricoltori: le comunicazioni dal 25 agosto](#)



INTERPELLO

ADDIO CPB SE IL CONTRIBUENTE DECADE DALLA ROTTAMAZIONE-QUATER

Non può aderire al concordato preventivo biennale il contribuente in presenza di un debito tributario scaduto di importo non inferiore ai 5mila euro che non versa nei termini stabiliti dalla legge una rata della Rottamazione-quater. A precisarlo l'**Agenzia delle Entrate** nella [risposta a interpello n. 176/2025](#) con cui fornisce chiarimenti a un contribuente che aderiva all'istituto con riferimento agli anni di imposta 2024-2025. In particolare, l'istante, titolare di un debito superiore ai 5mila euro, aderiva alla Rottamazione-quater, ma non versava una delle rate del piano nei termini stabiliti dalla legge. L'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 13/2024 stabilisce che possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che non hanno debiti "per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi", a condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia dei 5mila euro, spiega l'Amministrazione finanziaria. Dunque, la presenza di debiti tributari scaduti "accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in essere", è una "condizione ostativa all'adesione al concordato preventivo biennale". In particolare, "laddove la decadenza dal piano di rateazione (Rottamazione-quater) sia intervenuta prima dell'accettazione della proposta di concordato, in base al citato articolo 10, tale circostanza rappresenta condizione ostativa al concordato". Ma se la decadenza – concludono le Entrate – è intervenuta successivamente all'accettazione della proposta, in base all'articolo 22, comma 1, lett. D) dello stesso decreto "il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta".

- ❖ Non fanno reddito i rimborsi spese per trasferta all'estero anche se non tracciati
- ❖ Adempimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale e di IVA FE
- ❖ Cessione anticipata di investimenti qualificati: perdita dell'agevolazione

- ❖ Investimenti in start up e PMI innovative: detrazioni IRPEF
- ❖ ZES Unica Mezzogiorno e acquisto di terreni: il limite degli investimenti
- ❖ Sì al forfetario se il regime del "margine" non è stato mai applicato
- ❖ Intervento della stabile organizzazione in cessione e acquisto beni: disciplina IVA
- ❖ Auto aziendali, per il fringe benefit conta la consegna
- ❖ Indennità obsolete convertite in prestazioni di welfare aziendale
- ❖ Misure compensative corrisposte ai dipendenti: la tassazione separata



CONSULENZA
GIURIDICA

MANCE: IMPOSTA DEL 5% ANCHE PER DIPENDENTI DI FORNITORI ESTERNI

L'imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite dai lavoratori è applicabile sia ai dipendenti di strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande sia ai lavoratori dipendenti di fornitori esterni, ma sempre impiegati nelle stesse strutture. È il chiarimento fornito dalle **Entrate** con la [consulenza giuridica n. 7/2025](#) a un Ministero che chiedeva se il trattamento fiscale previsto dalla Manovra 2023 trovasse applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dei fornitori esterni. Dal tenore letterale dell'articolo 1, comma 58, della legge di Bilancio 2023 - spiega l'Amministrazione finanziaria - si evince che non c'è alcun elemento che possa giustificare un diverso trattamento fiscale in ragione del soggetto destinatario delle somme erogate a titolo di liberalità. Il comma 58 citato, infatti, prevede l'imposta sostitutiva del 5% con riferimento alle somme erogate dai clienti ai lavoratori, "senza richiedere espressamente che gli stessi siano anche impiegati della struttura ricettiva ovvero dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande". Il soggetto tenuto al pagamento del trattamento economico, comprensivo anche delle eventuali mance, è l'agenzia di somministrazione su cui, di conseguenza, ricadono gli obblighi di sostituzione d'imposta. Le Entrate specificano che il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture costituisce "una mera movimentazione finanziaria che non assume rilevanza ai fini delle imposte sul reddito". Nel caso in esame, se le mance riscosse dalle strutture, destinate al lavoratore somministrato sono elargite dalla stessa struttura utilizzatrice, "non vengono meno gli obblighi di sostituzione in capo alla società amministratrice". Tenuto poi conto, conclude l'Agenzia, che gli obblighi di sostituzione d'imposta ricadono sull'agenzia di somministrazione, anche nel caso in cui gli importi relativi alle mance siano erogati direttamente dall'utilizzatore, "tra la società di somministrazione e la struttura erogatrice sarà obbligatorio un sistema di comunicazioni, al fine di assoggettare correttamente a tassazione le somme corrisposte, nonché di trasmissione delle somme, trattenute a titolo di imposta sostitutiva dalla struttura ricettiva, al datore di lavoro che è tenuto a effettuare il versamento".

❖ *Qualificazione dell'armatore quale sostituto d'imposta*



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **me­se di giugno** che è pari a 121,3. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **me­se di giugno** è di 1,436356 %.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari